

CAPO VII
DEROGHE

Art. 89 bis
Presupposti e condizioni di derogabilità

1. Le indicazioni di livello locale del Piano, ad eccezione delle specificazioni di cui all'articolo 5, sesto comma, possono essere derogate a norma della vigente legislazione in materia qualora si tratti:
 - a) di opere o di interventi attuati da Enti pubblici territoriali sempre che gli stessi non siano assoggettati alla speciale disciplina di cui al Capo precedente;
 - b) di interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità o determinati da cause di forza maggiore.
2. Le deroghe di cui al comma precedente possono essere assentite a condizione che le opere in progetto non siano incompatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali proprie del Piano, siano di assoluta necessità o di preminente interesse per la comunità locale e non siano altrimenti localizzabili.

Art. 89 ter
Procedure ed effetti

1. Le deroghe di cui all'articolo precedente sono assentite secondo le procedure stabilite dalla vigente legislazione regionale in materia e producono gli effetti ivi previsti.